

La Camera,

premesso che:

il settore agroalimentare sta attraversando una perdurante e grave crisi;

è un settore chiave della nostra economia che interessa migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori;

attraverso questo decreto legge vengono attribuite competenze da Sviluppo Italia a ISA,

impegna il Governo

a stabilire per ogni regione un progetto di sviluppo agroalimentare con capofila le regioni e l'ISA.

9/6176/**34**. Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria per il 2006 taglia fortemente le risorse trasferite all'Anas;

alla luce del forte incremento del traffico automobilistico che si è registrato negli ultimi 10 anni molte strade non appaiono più adeguate, in termini di sicurezza,

impegna il Governo

a prevedere con priorità ed urgenza, il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade della Regione Molise.

9/6176/**35**. Ruta.

La Camera,

premesso che,

attualmente gravano sui rifugi alpini le imposte comunali sugli immobili in maniera indistinta, indipendentemente che siano raggiungibili con automezzi, siano collocati a distanze brevi o lunghe dai

centri abitati, siano facilmente o difficilmente serviti da sentieri o strade carreggiabili, siano ubicati lungo vie per escursionisti esperti o per turisti, siano posti ad altezze superiori o inferiori al limite della media montagna;

i rifugi alpini risultano classificati in categorie già dal decreto del ministero dell'interno del 24 aprile 1994, articolo 23;

alcuni rifugi alpini rischiano la chiusura a causa dell'inserimento nell'elenco degli edifici alienabili dai ministeri secondo la normativa vigente, il che sommandosi alle imposte che gravano sui gestori dei medi rifugi accentua la precarietà di servizio che prestano utilmente per i frequentatori della montagna, senza gravare sulla finanza pubblica, benché trattasi di un servizio a carattere pubblico, ivi comprese le postazioni per l'esercizio del soccorso in montagna e in luoghi impervi,

impegna il Governo:

a predisporre i necessari provvedimenti al fine di esentare i rifugi alpini dall'imposta comunale sugli immobili quando rientrino nelle categorie C, D ed E come risultanti dalla classificazione degli stessi definita dal richiamato decreto del Ministero dell'Interno del 24 aprile 1994, articolo 23, avvalendosi dell'articolo 2 della 31 gennaio 1994, n. 97 che istituisce il Fondo Nazionale per la montagna per l'eventuale copertura dell'onere derivante dall'esenzione in oggetto;

a predisporre le necessarie azioni legislative e amministrative al fine di garantire che i rifugi alpini di proprietà del demanio, del Ministero delle finanze e del Ministero della difesa non costituiscano oggetto delle operazioni di dismissione e/o cartolarizzazione di cui alla legge 410/2001 e successive modificazioni e integrazioni, affinché tali edifici adibiti a rifugio di montagna possano essere concessi in locazione a persone, fisiche o giuridiche, o enti non aventi scopo di lucro, a cominciare dal Club Alpino Italiano, ente pubblico che opera direttamente o attraverso le proprie sezioni, tramite la presentazione

all'Amministrazione centrale dello Stato di specifiche richieste di utilizzo degli immobili già in concessione, con canoni rapportati allo stato dell'immobile al momento della prima assegnazione.

a provvedere all'eventuale onere derivante da questa ultima disposizione attraverso l'utilizzo di fondi ex articolo 2, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

9/6176/**36**. Quartiani, Olivieri, Lolli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge in esame prevede la corrispondenza di un contributo alla Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 38 dello statuto;

la norma assegna il contributo solo e limitatamente al quindicennio 2008-2022;

dopo la definizione delle controversie tra Stato e Regione siciliana avvenuta con le leggi finanziarie varate dai governi di centrosinistra nel 1999 e nel 2000, è stata messa a regime l'erogazione del contributo;

seppure in ritardo, si provvede per alcuni anni arretrati;

è inspiegabile la decisione di limitare l'erogazione solo per quindici anni, anziché prevederla in modo permanente,

impegna il Governo

a promuovere i necessari provvedimenti al fine di estendere il prescritto contributo alla Regione siciliana a decorrere dall'anno 2006, non limitandolo per soli quindici anni.

9/6176/**37**. Cardinale, Burtone, Boccia.

La Camera,

considerati i vistosi tagli al c.d. Fondo Trieste (legge n. 26 del 1986);

visto che si tratta di opere per le quali sono stati già impegnati i soldi e contratti mutui,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ripristinare l'intero finanziamento entro i primi mesi del 2006.

9/6176/**38**. Rosato.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge in esame prevede il subentro dell'INPS nelle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap*, disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo:

a verificare, nella predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) quale reale dimensione di risparmio la decisione provoca, giacché il nuovo incardinamento del personale presso l'INPS appare più oneroso;

b) che tale decisione non interrompa il processo di separazione tra previdenza ed assistenza previsto dalla più recente normativa in materia.

9/6176/**39**. Delbono.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10-ter affida all'ISA il compito di erogare finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché nell'attività di finanziamento siano privilegiate le imprese agricole e le imprese di trasformazione industriale gestite o direttamente controllate da imprenditori agricoli.

9/6176/**40**. Marcora.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7-*bis* prevede di estendere i diritti di opzione, prelazione, di garanzia e di prezzo agli occupanti senza titolo ovvero ai conduttori con assegnazione irregolare alla data dell'entrata in vigore del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;

con tale provvedimento solo una parte minoritaria dei conduttori senza titolo potrà accedere a quanto previsto dall'articolo 7-*bis* mentre rimarrà aperto il contenzioso relativo alla gran parte delle occupazioni senza titolo avvenute tra il novembre 2001 e il 30 dicembre 2004, cosa che produrrà ulteriori rallentamenti nel processo di cartolarizzazione nonché gravi tensioni sociali nelle città coinvolte;

è necessario evitare che città già oggetto di forti tensioni abitative siano investite di questa ulteriore emergenza;

in particolare appare necessario intervenire nei confronti di soggetti occupanti senza titolo con redditi medio bassi, comunque inferiore ai 50.000 euro annui e non possessori di altro alloggi sull'intero territorio nazionale, e che vedano nel proprio nucleo familiare la presenza di minori o anziani o portatori di handicap,

impegna il Governo:

a intervenire nei confronti della SCIP, o a stipulare con la stessa apposita convenzione, affinché ai soggetti indicati in

premessa sia offerto l'acquisto dell'alloggio occupato al prezzo fissato dalla base d'asta;

a richiedere alla SCIP di inserire in un apposito elenco tutte le unità immobiliari destinate ad uso abitativo occupate da soggetti senza titolo non oltre il 30 dicembre 2004 e ad inviare agli stessi entro sessanta giorni la proposta di acquisto sulla base del prezzo fissato per l'asta.

9/6176/**41**. Russo Spena, Folena.

La Camera,

premesso che:

l'efficienza della pubblica amministrazione costituisce un elemento decisivo per la competitività del sistema nazionale;

è necessario avviare, sostenere e diffondere profondi interventi per introdurre tecniche digitali in ogni punto dell'organizzazione dello Stato in tutte le sue articolazioni;

il provvedimento in esame prevede invece una riduzione delle risorse destinate a questa attività,

impegna il Governo

a riconsiderare la situazione al fine di destinare risorse adeguate a sostenere le azioni atte a migliorare la competitività della pubblica amministrazione.

9/6176/**42**. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'attuale formulazione del comma 44 della legge 239/2004, prevedeva che ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo adottasse, su proposta del Ministro delle attività pro-

duttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo;

tale decreto legislativo doveva essere emanato per il riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici e per la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza ed efficienza;

il termine indicato dalla legge risulta inutilmente spirato senza che sia stato possibile provvedere all'adozione dei decreti legislativi a causa delle rilevanti difficoltà di coordinamento normativo fra le numerose fonti legislative e regolamentari vigenti che si sono ulteriormente modificate, nel frattempo, a causa di ulteriori innovazioni legislative e regolamentari;

nel disegno di legge S. 3533 (*Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*), già approvato dalla Camera dei deputati il 5 luglio 2005 ed ancora in attesa d'esame al Senato, era stata già approvata una norma, all'articolo 6, che prevedeva una ulteriore delega al Governo per il riordino della normativa sulla sicurezza degli impianti, che riprendeva ed ampliava l'originaria previsione contenuta nella legge 239/2004;

il testo del comma 13 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge in discussione, nell'intento forse di anticipare la predetta normativa, introduce una formulazione non idonea al raggiungimento dell'obiettivo, fortemente sentito dagli operatori del settore impiantistica, di una organica revisione della disciplina della loro attività;

in particolare lo strumento prescelto per effettuare il riordino non garantisce il raggiungimento del risultato, in quanto verrebbe affidato ad un provvedi-

mento di natura regolamentare il compito di sostituire e coordinare non solo norme di natura regolamentare, ma anche norme di legge primaria;

con specifico riferimento alla parte sanzionatoria, che prevede sanzioni di natura penale sussiste il rischio concreto di pervenire ad un risultato opposto a quello desiderato, ovvero dare un quadro certo e coerente agli operatori ed agli utenti;

inoltre il termine per l'adozione dei provvedimenti appare eccessivamente ampio, e comunque non coordinato con la ormai prossima data di entrata in vigore del Capo V della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 (Testo unico in materia edilizia), che contiene specificamente norme per la sicurezza degli impianti, già differite più volte, attualmente fino al 30 giugno 2006,

impegna il Governo:

a correggere, eventualmente anche in sede di legge finanziaria le palesi incongruenze e carenze del Capo V della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 380, che è stato redatto in modo incompleto, senza tener conto di numerose disposizioni legislative e regolamentari attinenti al settore dell'installazione di impianti, con sovrapposizioni inconciliabili rispetto a diverse altre norme in materia edilizia, di delegificazione e di semplificazione amministrativa;

a intervenire sul decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che, in questo quadro già a sufficienza confuso, ha determinato ulteriore incertezza interpretativa ed applicativa essendo intervenuto su materia già trattata all'interno del Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 già in vigore, in maniera non coordinata;

a rivedere il testo approvato prevedendo, vista la complessità dell'opera di riordino, un termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per l'attuazione delle predette norme.

9/6176/43. Nieddu.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il Governo ha disposto la rivalutazione nella misura del 300 per cento dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo, per poi successivamente rinviarne gli effetti più volte fino all'attuale decreto legge che proroga il predetto termine al 15 dicembre 2005 senza che esista una reale prospettiva di risoluzione della situazione che si è venuta a creare;

la varie proroghe dovevano sono state fatte in attesa che un decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, raggiungesse l'obiettivo di assicurare maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro e che, in caso contrario, si procedesse all'aumento del 300 per cento dei canoni. Tale decreto non è mai stato emanato;

l'aumento indiscriminato e così elevato dei canoni sarebbe infatti destinato ad incidere ben oltre il settore che svolge un ruolo strategico per il turismo nazionale e a gravare particolarmente sulle imprese balneari che hanno avviato investimenti per la riqualificazione e il potenziamento delle proprie attività;

le imprese balneari sono inoltre già penalizzate dal punto di vista fiscale rispetto ad altri comparti turistici essendo soggette all'aliquota IVA del 20 per cento anziché del 10 per cento;

il previsto aumento dei canoni è basato tra l'altro sul presupposto che i proventi dei beni demaniali non siano commisurati al valore effettivo dei beni oggetto di concessione, ma in questo caso la rivalutazione dei canoni dovrebbe essere calibrata alle diverse tipologie di utilizzo e ai differenti regimi giuridici dei beni del demanio marittimo la cui consistenza non è stata in molti casi aggiornata;

un tale aggiornamento da conseguire anche grazie alla messa a regime del Sistema Informativo del Demanio, può dare luogo a maggiori entrate sia per lo Stato che per i Comuni, anche in considerazione del fatto che molti beni non risultano essere stati incamerati dallo Stato pur avendone le caratteristiche e in conseguenza di ciò ad essi non è applicabile il relativo canone né l'ICI;

è inoltre necessario pervenire ad una concordata suddivisione dei proventi dei canoni delle concessioni tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali e ad un utilizzo di tali risorse finalizzato alla riqualificazione delle attività connesse al demanio medesimo,

impegna il Governo:

a) ad adottare le opportune iniziative volte a:

1) sospendere gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative fino al 30 giugno 2006;

2) delegare ai Comuni ed alle Regioni l'accertamento dell'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni per gli anni 2004 e 2005 e ad aumentare del 50 per cento a titolo sanzionatorio i canoni concessori relativi alle superfici per l'utilizzo delle quali non si è riscontrato il pagamento rispetto a una tabella da concordare con le regioni e le associazioni di categoria del settore;

3) destinare la maggiore quota di risorse rivenienti dalle sanzioni relative all'accertamento per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al Comune interessati e stabilire che le predette risorse siano utilizzate esclusivamente per la riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative;

b) ad emanare un decreto interministeriale previo parere delle competenti commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di trasferimento alle regioni ed ai comuni di ogni dato o documentazione, quali le aerofotogrammetrie delle zone

demaniali interessate, ai fini di agevolare l'accertamento dell'evasione dei canoni concessori;

c) ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere che una volta terminato, entro il 30 giugno 2006, il procedimento istruttorio e determinati gli incassi provenienti dall'accertamento dell'evasione dei canoni per l'anno 2004 e 2005, sia convocato un tavolo tecnico composto dalle regioni e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, per adeguare i canoni demaniali tramite la diminuzione o l'aumento percentuale e fino ad assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, previste dall'articolo 2 comma 53 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

9/6176/**44**. Gambini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge in esame autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006 per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione di un non meglio definito « convegno internazionale interconfessionale »;

in base a notizie di stampa tale convegno dovrebbe tenersi a Trento, organizzato dalla locale Arcidiocesi;

tale finanziamento appare inopportuno per l'indeterminatezza delle sue modalità e per l'ammontare spropositato;

con tale disposizione si effettuerebbe un finanziamento in materie su cui la Provincia Autonoma di Trento dispone già di competenze e risorse proprie, e si realizzerebbe in tale modo una invasione di competenze ed uno spreco di risorse nazionali;

l'Arcidiocesi di Trento ha formalmente e definitivamente rifiutato il finanziamento « nella consapevolezza di come nell'attuale congiuntura economica sia de-

cisivo porre un segno di sobrietà e di condivisione con le difficoltà provate da tante famiglie »;

alla luce di tali considerazioni sarebbe stato opportuno modificare il testo, sopprimendo la disposizione in questione;

la norma prevede un esplicito vincolo di destinazione, per cui le risorse autorizzate, in base alla vigente disciplina contabile, non possono essere utilizzate per altre finalità,

impegna il Governo

a verificare l'effettiva disponibilità dei destinatari a ricevere il finanziamento e pertanto la necessità del medesimo e ad adottare eventualmente, all'esito, le opportune iniziative normative volte a rivedere la disposizione in oggetto, evitando l'inutile spesa delle risorse stanziato.

9/6176/**45**. Kessler, Olivieri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 prevede al comma 1 la collaborazione dei Comuni nell'azione di contrasto all'evasione fiscale svolta dallo Stato;

al comma 2 il provvedimento rimanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate le modalità operative, per mezzo delle quali si espletterà tale collaborazione;

il decreto si limita a prevedere una quantificazione del compenso, destinato agli enti locali per lo svolgimento di questa attività, pari al 30 per cento del riscosso a titolo definitivo;

l'articolo 2 del provvedimento prevede un ingente potenziamento degli organici e dei finanziamenti da destinare all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane ed alla Guardia di finanza per l'attività di contrasto all'evasione fiscale tralasciando completamente le esigenze degli enti locali che svolgeranno questa

ulteriore attività con risorse decrescenti considerando il taglio del 6,7 per cento imposto dalla finanziaria 2006 alla spesa corrente,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a far sì che il coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell'opera di contrasto all'evasione fiscale, sia accompagnato da un rafforzamento delle capacità di intervento delle amministrazioni locali, anche attraverso iniziative formative e di valorizzazione delle risorse umane, stanziando rilevanti risorse finanziarie in favore dei comuni, che sono invece colpiti dagli ulteriori tagli operati dal disegno di legge finanziaria.

*9/6176/**46**. Rocchi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 prevede al comma 1 la collaborazione dei Comuni nell'azione di contrasto all'evasione fiscale svolta dallo Stato;

al comma 2 il provvedimento rimanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate le modalità operative, per mezzo delle quali si espletterà tale collaborazione;

il decreto si limita a prevedere una quantificazione del compenso, destinato agli enti locali per lo svolgimento di questa attività, pari al 30 per cento del riscosso a titolo definitivo;

l'articolo 2 del provvedimento prevede un ingente potenziamento degli organici e dei finanziamenti da destinare all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane ed alla Guardia di finanza per l'attività di contrasto all'evasione fiscale tralasciando completamente le esigenze degli enti locali che svolgeranno questa ulteriore attività con risorse decrescenti

considerando il taglio del 6,7 per cento imposto dalla finanziaria 2006 alla spesa corrente,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a far sì che il coinvolgimento delle amministrazioni comunali nell'opera di contrasto all'evasione fiscale, sia accompagnato da un rafforzamento delle capacità di intervento delle amministrazioni locali, anche attraverso iniziative formative e di valorizzazione delle risorse umane, stanziando rilevanti risorse finanziarie in favore dei comuni, che sono invece colpiti dagli ulteriori tagli operati dal disegno di legge finanziaria.

*9/6176/**47**. Stradiotto.

La Camera,

premesso che:

nel prendere atto del mutamento di indirizzo intervenuto nella politica del Governo e della maggioranza che, sia pur tardivamente, ha preso atto della necessità di combattere l'evasione fiscale rileva come il fenomeno abbia assunto negli ultimi anni proporzioni tali da richiedere interventi di tipo strutturale che, viceversa, non si rilevano nel provvedimento in esame,

impegna il Governo

a prevedere interventi strutturali per combattere l'evasione fiscale.

9/6176/**48**. Lusetti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5-*sexies* del disegno di legge in esame rifinanzia gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2005;

tale misura, che favorisce l'utilizzo di combustibili meno inquinanti, contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle aree urbane, afflitta da concentrazioni elevatissime di sostanze inquinanti, emesse prevalentemente dagli autoveicoli,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per la prosecuzione di tali interventi anche oltre il 2005 e per il finanziamento dell'acquisto di automezzi alimentati a metano e GPL per il trasporto collettivo, da parte dei comuni o delle aziende di trasporto pubblico locale.

9/6176/**49**. Realacci.

La Camera,

premesso che:

nel quadro di una equilibrata politica in materia fiscale e di sostegno alle attività economiche, la prosecuzione dell'esperienza delle incentivazioni per le ristrutturazioni edilizie è vitale e fondamentale per l'intera economia nazionale,

impegna il Governo

ad attivarsi presso le competenti sedi dell'Unione Europea per la riconferma della riduzione dell'IVA dal 20 al 10 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

9/6176/**50**. Iannuzzi.

La Camera,

premesso che:

il potenziamento degli strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario non può prescindere da un rilancio delle strutture sanitarie nel Mezzogiorno;

occorrono investimenti in particolare per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento delle apparecchiature;

tutto ciò è impossibile realizzare in assenza di adeguate risorse e di specifici strumenti legislativi da concordare con le regioni interessate;

i gruppi parlamentari di centrosinistra hanno presentato una specifica proposta di legge concernente Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno (AC 4968),

impegna il Governo

a promuovere un piano di investimenti per la sanità nel Mezzogiorno.

9/6176/**51**. Mosella.

La Camera,

premesso che:

il decreto prevede il potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario;

da quattro anni il Fondo sanitario nazionale è costantemente sottofinanziato dal governo come più volte evidenziato dalle Regioni in sede di Conferenza unificata;

il sottofinanziamento ammonterebbe a quasi 5 miliardi di euro;

questa situazione pregiudica l'effettiva garanzia sui livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a reperire i 5 miliardi di euro necessari a ripianare il sottofinanziamento del Fondo sanitario nazionale.

9/6176/**52**. Reduzzi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo — pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti — a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia settentrionale.

9/6176/**53**. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo — pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti — a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia settentrionale.

9/6176/**54**. Adduce.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo — pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti — a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia settentrionale.

9/6176/**55**. Agostini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo — pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti — a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia settentrionale.

9/6176/**56**. Albonetti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria,

l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo — pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti — a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia settentrionale.

9/6176/**57**. Amici.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo — pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti — a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,

una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia settentrionale.

9/6176/**58**. Angioni.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 1, in particolare, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede un incentivo — pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali che saranno riscossi a seguito degli accertamenti — a favore di quei comuni che parteciperanno all'attività di accertamento dell'evasione fiscale,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'entità della partecipazione dei comuni dell'Italia settentrionale.

9/6176/**59**. Bandoli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia appli-

cabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività assistenziali, aventi carattere commerciale.

9/6176/**60**. Roberto Barbieri.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività previdenziale, aventi carattere commerciale.

9/6176/**61**. Bellini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività sanitarie, aventi carattere commerciale.

9/6176/**62**. Chiaromonte.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività didattiche, aventi carattere commerciale.

9/6176/**63**. Bettini.

La Camera,

premessò che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività ricettive, aventi carattere commerciale.

9/6176/**64**. Bielli.

La Camera,

premessò che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli

immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività culturali, aventi carattere commerciale.

9/6176/**65**. Bogi.

La Camera,

premessò che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività ricreative, aventi carattere commerciale.

9/6176/**66**. Bonito.

La Camera,

premessò che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia appli-

cabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività sportive, aventi carattere commerciale.

9/6176/**67**. Borrelli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, presenti sul territorio nazionale, destinati alle attività di religione o di culto, aventi carattere commerciale.

9/6176/**68**. Bova.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7; comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sugli effetti economico-finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione.

9/6176/**69**. Buffo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto,

aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Lombardia.

9/6176/**70**. Buglio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Valle d'Aosta.

9/6176/**71**. Cabras.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgi-

mento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Piemonte.

9/6176/**72**. Caldarola.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto,

aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Trentino Alto Adige.

9/6176/**73**. Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Veneto.

9/6176/**74**. Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgi-

mento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

9/6176/**75**. Carboni.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto,

aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Liguria.

9/6176/**76**. Carli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Emilia Romagna.

9/6176/**77**. Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgi-

mento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, aventi carattere commerciale, avuto particolare riguardo a quelli presenti nella regione Toscana.

9/6176/**78**. Cennamo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia tributaria e finanziaria;

l'articolo 7, comma 2-*bis*, in particolare, stabilisce che l'esenzione ICI prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, sia applicabile alle suddette attività indipendentemente dalla natura eventualmente commerciale delle stesse,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata concernente i dati relativi agli immobili, destinati alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto,